CONCESSIONE DI UNA INDENNITA' MENSILE AI MAGISTRATI ORDINARI, AI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE E AGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO, E PEREQUAZIONE DELLA TREDICESIMA MENSILITA'

Art. 2

Con effetto dal 1 ottobre 1968 l'indennita' di cui all'articolo 1 e' fissata, per i magistrati ordinari, nelle seguenti misure:

a) Primo presidente della Corte di cassazione, lire 95.000. Presidente aggiunto della Corte di cassazione, procuratore generale della Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, lire 90.000. Presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparati, lire 85.000, consigliere di cassazione ed equiparati, lire 80.000;

b) Consigliere di Corte di appello ed equiparati, lire 70.000;

c) Giudice ed equiparati, lire 60.000;

d) Aggiunto giudiziario ed uditore giudiziario, lire 40.000.

Versione in vigore dal 4 aprile 1968, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessione di una indennita' mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato, e perequazione della tredicesima mensilita'
Estremi	Legge 14 marzo 1968, n. 156
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-di-una-indennita-mensile-ai-magistrati-ordinari-ai-1968/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it